

COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI LOCALIZZAZIONE

DEI

PUNTI DI VENDITA

DI

QUOTIDIANI E PERIODICI

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170

Delibera Consiglio Regionale 10 luglio 2002, N.VII/549

Approvato con delibera C.C. n.20 dell'11.03.2005

INDICE

PARTE PRIMA-DISPOSIZIONI GENERALI

1. Considerazioni preliminari	Pag. 4
2. Ambito di applicazione e definizioni	“ 4

PARTE SECONDA-PROGRAMMAZIONE PER I PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

1. Criteri per l'adozione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi	Pag. 7
2. Analisi degli aspetti demografici e caratteristiche del territorio	Pag. 8
2.1 Dinamica della popolazione	“ 8
2.2 Insediamenti scolastici-uffici pubblici-centri di cultura-sociali-ricreative	“ 8
2.3 Attività produttive e commerciali	“ 8
2.4 Assetto viario	“ 9
2.5 Correnti turistiche	“ 9
3. Suddivisione del territorio in zone	“ 9
4. Consistenza dei punti di vendita	“ 9
5. Rapporto popolazione e punti di vendita	“ 10
6. Previsioni	“ 12

PARTE TERZA-NORMATIVA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI E MODALITA' DI VENDITA DEI PUNTI DI VENDITA **ESCLUSIVI**

1. Modalità per il rilascio nuove autorizzazioni	Pag.14
2. Distanza fra esercizi	“ 14
3. Domanda di rilascio dell'autorizzazione	“ 14
4. Rilascio dell'autorizzazione	“ 15
5. Trasferimento di sede del punto di vendita	“ 15
6. Subingresso	“ 15
7. revoca dell'autorizzazione	“ 15
8. Autorizzazioni stagionali	“ 16
9. Modalità di vendita	“ 16

10. Orari di vendita	“ 17
----------------------	------

**PARTE QUARTA-PROGRAMMAZIONE E NORMATIVA PER I PUNTI
DI VENDITA **NON ESCLUSIVI****

1. Definizioni	Pag.19
2. Rilascio dell'autorizzazione	“ 19
3. Domanda di rilascio dell'autorizzazione	“ 20
4. Subingresso	“ 20
5. Revoca dell'autorizzazione	“ 20
6. Autorizzazioni stagionali	“ 21
7. Orari di vendita	“ 21

PARTE QUINTA-DISPOSIZIONI COMUNI E SANZIONI

1. Modalità di vendita	“ 23
2. Dichiarazione di ottemperanza ai sensi della legge 108/1999	“ 23
3. Attività per le quali non è richiesta l'autorizzazione	“ 23
4. Sanzioni	“ 24
5. Validità del piano	“ 24

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1.L'art. 6 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n.170, stabilisce che le Regioni devono emanare gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:

- 1) consultazione delle associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale;
- 2) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite negli ultimi due anni, rispettivamente, di quotidiani e periodici, delle condizioni d'accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

2.Ciò al fine di dare ai Comuni strumenti di base per la predisposizione dei piani di localizzazione **“dei punti esclusivi di vendita”**.

3. Tali strumenti sono finalizzati da una parte all'incremento della diffusione dell'informazione e quindi alla diffusione della cultura, dall'altra alla realizzazione di una gestione economica della distribuzione, aspetto quest'ultimo non secondario sia nella prospettiva di una puntuale dislocazione dei punti di distribuzione, sia in relazione alla funzione che tali punti hanno, se economicamente gestiti, nella diffusione dell'informazione.

4. Per raggiungere tali obiettivi la Regione Lombardia ha emanato, con Deliberazione del Consiglio 10 luglio 2002, N. VII/549, gli indirizzi ai Comuni per la predisposizione dei piani comunali, tesi a perseguire:

- l'adeguamento del numero dei punti di vendita esclusivi;
- il contenimento dei costi di distribuzione e dei costi di gestione delle rivendite;
- un'adeguata articolazione della rete di vendita sul territorio comunale, anche in funzione della facilità d'accesso degli utenti e delle caratteristiche socio economiche del territorio considerato.

5. E' evidente che, a prescindere dai parametri punti vendita/popolazione, gli elementi prioritari di cui tener conto sono dati dall'assetto socio-economico del territorio, dalla sua conformazione urbanistica, dall'importanza quale nodo di svincolo dei traffici veicolari, dallo sviluppo residenziale, nonché dal grado d'iniziativa culturale, anche potenziale, che presenta il territorio.

6. le esigenze di un'economica gestione, anch'essa essenziale per un'articolata e completa distribuzione, non deve far perdere di vista le esigenze della massima e capillare diffusione dell'informazione, veicolo, fra i primi, di cultura.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

La rete di diffusione e di vendita della stampa quotidiana e periodica è articolata in:

- a) punti di vendita esclusivi;
- b) punti di vendita non esclusivi;
- c) luoghi particolari di vendita individuati dall'articolo 3 del D.Lgs 170/2001.

A) I punti di vendita esclusivi sono:

quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, **sono tenuti** alla vendita generale di quotidiani e periodici;
quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 14 della legge 416/1981;

B) I punti di vendita non esclusivi sono gli esercizi, previsti dall'articolo 2, comma 3 del D.Lgs. 170/2001, che, **in aggiunta ad altre merci**, sono autorizzati alla vendita **di soli quotidiani o di soli periodici**, quali:

le riviste di generi di monopolio;
le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq;
i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie);
le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;
gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq;
gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

C) Luoghi particolari di vendita individuati dall'art. 3 del D.Lgs 170/2001, per i quali non è necessaria ALCUNA AUTORIZZAZIONE:

per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole,
per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti,
per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

PARTE SECONDA

**PROGRAMMAZIONE PER I
PUNTI DI**

VENDITA ESCLUSIVI

1. CRITERI PER L'ADOZIONE DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

1. L'art.6 della D.C.R. VII/549, stabilisce, tra l'altro, che i comuni adottano i **Piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita** sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

2. I piani di localizzazione hanno validità biennale a decorrere dalla loro adozione o adeguamento.

3. I Comuni, ai fini della predisposizione dei Piani di localizzazione che possono prevedere la fissazione di limiti minimi di distanza tra i punti di vendita tengono conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in particolare:

- degli insediamenti residenziali;
- degli insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici e privati, insediamenti industriali, produttivi e commerciali;
- dell'assetto viario e delle comunicazioni;
- delle infrastrutture di traffico quali stazioni ferroviarie e aeroporti,
- dei flussi turistici, permanenti e stagionali.

4. Al fine della predisposizione dei Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, i comuni tengono conto altresì:

- a) del rapporto tra la popolazione residente e punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo e tre punti di vendita non esclusivi ad un punto di vendita esclusivo quando gli stessi siano inseriti in una media o grande struttura di vendita;
- b) del rapporto tra il numero delle famiglie e il numero dei punti vendita esclusivi; sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo e tre punti vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo quando gli stessi siano inseriti in una media o grande struttura di vendita;
- c) del numero dei quotidiani venduti nel biennio antecedente all'approvazione del piano;
- d) del numero dei periodici venduti nel biennio antecedente l'approvazione del piano.

I Piani comunali possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50:

A):

- da 0 a 1.000 residenti per punto vendita punti 0,25
- da 1.001 a 2.000 residenti per punto vendita punti 0,50
- da 2.001 a 3.000 residenti per punto vendita punti 0,75
- oltre 3.000 residenti per punto vendita punti 1

B):

- da 0 a 700 numero famiglie per punto vendita punti 0,25
- da 701 a 800 numero famiglie per punto vendita punti 0,50

da 801 a 900 numero famiglie per punto vendita punti 0,75

oltre 900 numero famiglie per punto vendita punti 1

5. I comuni possono prevedere un ulteriore incremento di una unità o comunque un incremento fino al 5% dei punti di vendita esclusivi in relazione a particolari fenomeni di mobilità interessanti il comune o una parte del suo territorio ovvero qualora il volume delle vendite annuo nel comune, nei parametri di cui al precedente comma 4 lettere c) e d), registri un incremento superiore al 2% per i quotidiani e al 4% per i periodici.

6. I trasferimenti di punti di vendita esclusivi nell'ambito del comune o delle aree differenziate di cui sopra hanno priorità rispetto all'autorizzazione di nuovi punti di vendita.

7. I Piani di localizzazione individuano i punti di vendita esclusivi per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali; a tali punti di vendita non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4.

8. Al fine di rendere più efficiente il servizio ai consumatori nei comuni montani e nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che sono sprovvisti di punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4.

9. Al fine di determinare la consistenza della rete distributiva dei quotidiani e dei periodici esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i comuni procedono alla ricognizione dei punti di vendita già autorizzati in relazione alla tipologia di esclusivi e non esclusivi.

2. ANALISI DEGLI ASPETTI DEMOGRAFICI E CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

2.1 DINAMICA DELLA POPOLAZIONE

L'indagine anagrafica pone in evidenza una stazionarietà della popolazione residente nel biennio precedente:

ANNO	ABITANTI	FAMIGLIE
2001	5.698	2.189
2002	5.670	2.194
2003	5.667	2.287
2004	5.709	2.293

2.2 INSEDIAMENTI SCOLASTICI-UFFICI PUBBLICI-CENTRI DI CULTURA

Sul territorio comunale esistono i seguenti insediamenti:

Scuola dell'obbligo: n. 1 elementare e n. 1 media inferiore;
Municipio;

Poste e telegrafo;
Biblioteca, n.1;
N.4 istituti di credito;
Distretto ASL;
Casa di riposo.

2.3 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Sono presenti numerosi insediamenti produttivi a carattere industriale e artigianale nonché le seguenti attività commerciali:

attività commerciali n. 75;
esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico n. 17
rifugi alpini n. 2;
agriturismo n. 1;
mercato settimanale con n. 18 posteggi.

2.4 ASSETTO VIARIO

Il territorio non presenta particolari problematiche dal punto di vista viario.

3. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

3.1 Ai fini della determinazione del piano di localizzazione dei punti di vendita "esclusiva" ed alla rilevazione di quelli esistenti, si ritiene di non suddividere il territorio in zone.

4. CONSISTENZA DEI PUNTI DI VENDITA

4.1 Attualmente sono insediati sul territorio comunale i seguenti punti vendita:

PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI N.2 (autorizzati ai sensi dell'articolo 14 della legge 416/1981), così localizzati:

ZONA	NUMERO PUNTI VENDITA
GANDINO	2
BARZIZZA	
CIRANO	

PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI N.4 così localizzati e abbinati alle seguenti attività:

ZONA	NUMERO PUNTI VENDITA	TIPOLOGIA	ATTIVITA' ABBINATA
GANDINO	1	quotidiani e periodici	sali e tabacchi

	3	quotidiani o periodici	pubblici esercizi
BARZIZZA	0		
CIRANO	0		

5. RAPPORTO TRA POPOLAZIONE RESIDENTE E FAMIGLIE E PUNTI DI VENDITA ESISTENTI

Punti di vendita non esclusivi	Punti di vendita non esclusivi In medie o grandi strutture di vendita	Punti di vendita esclusivi		Rapporto Popolazione punti vendita	Rapporto Famiglie Punti vendita	
4	0	2		Abitanti 5.709 Punti vendita 3	Famiglie 2.293 punti vendita 3	
				Abitanti per punto vendita 1.903	Famiglie per punto vendita 764	
Pari a punti di vendita Esclusivi (a)	Pari a punti di vendita Esclusivi (b)	Punti esclusivi Esistenti (c)	Totale punti esclusivi ai fini del punteggio (a)+(b)+(c)	Pari a punti	Pari a punti	Totale punti
1	0	2	3	0,50	0,50	1

6. PREVISIONI PER NUOVI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

1. L'art. 6, comma 3 della D.C.R. VII/459/2002, prevede la possibilità di previsioni per nuovi punti di vendita **ESCLUSIVI**, qualora i parametri popolazione e famiglie residenti e punti di vendita raggiunga un punteggio di **1,50; per i comuni a prevalente economia turistica il punteggio è di 1,00.**

2. Dalla tabella indicata al precedente punto 6, risulta raggiunto un punteggio di **1**, quindi non sufficiente per la previsione di nuovi punti vendita **ESCLUSIVI**.

3. Pertanto fino alla scadenza biennale del presente piano non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per punti di vendita **esclusivi**, salvo che:

per cessazioni di punti di vendita **ESCLUSIVI** esistenti;
per subingresso in punti di vendita **ESCLUSIVI** esistenti.

PARTE TERZA

NORMATIVA PER IL RILASCIO

DELLE

AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI

DI

VENDITA ESCLUSIVI

1. MODALITA' PER RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. In caso di disponibilità di nuove autorizzazioni, **per punti di vendita esclusivi**, si dovrà provvedere a darne avviso al pubblico mediante idonea pubblicità.
2. Nell'avviso dovrà essere indicato il termine iniziale e finale utile per la consegna delle domande all'ufficio protocollo generale del comune.
3. Le domande pervenute in tempo utile sono considerate tutte contestuali. Le domande inviate per raccomandata fa fede la data di spedizione.
4. non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima e dopo i termini stabiliti nell'avviso pubblico.

2. DISTANZA FRA ESERCIZI

- a) Per l'apertura di nuovi punti di vendita **esclusivi** o per il loro eventuale trasferimento di sede, si dovrà osservare una distanza minima di mt. 50.
- b) Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base pedonale, tra un numero civico all'altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi in cortili, scale, androni, ecc.
- c) L'accertamento delle distanze sarà effettuato dal personale della polizia locale.
- d) Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti le distanze non si applicano in caso di subingresso, salvo che venga richiesto anche il trasferimento di sede dell'esercizio.

3. DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda, in competente bollo, deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata al comune o presentata direttamente al protocollo del comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) Denominazione, sede e codice fiscale e partita IVA, in caso di società, con allegato atto costitutivo della società stessa;
 - c) Ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico o privato, con indicato la superficie di vendita;
 - d) Dimostrazione della disponibilità dei locali e dello spazio pubblico (può essere effettuata anche dopo il parere favorevole al rilascio);
 - e) Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs 114/1998;
 - f) La dichiarazione d'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma d-bis numeri 4),5),6) e 7) della legge 108/1999.

4. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di domande concorrenti, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita esclusivi sarà concessa rispettando le seguenti priorità:

- a) Domanda con la quale venga data dimostrazione della disponibilità dei locali o, in caso d'attività da svolgersi con chiosco, della relativa area;
- b) Domanda che assicuri, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione, condizione da stabilirsi da parte del responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale;
- c) A parità di condizioni si procederà mediante sorteggio, da effettuarsi a cura del responsabile dell'ufficio ed alla presenza degli interessati.

5. TRASFERIMENTO DI SEDE DEL PUNTO DI VENDITA

1. Il trasferimento di sede del punto di vendita nell'ambito della stessa zona è sempre consentito qualora sia osservata la distanza minima di cui al precedente **punto 2**, e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, salvo che il Comune, entro tale termine, notifichi le cause ostative per l'effettuazione del trasferimento.

2. Il trasferimento di sede del punto di vendita da una zona all'altra è consentito qualora vi sia disponibilità d'insediamento di un nuovo punto di vendita nella zona in cui s'intende trasferire il punto di vendita stesso e venga osservata la distanza minima di cui al precedente **punto 2**.

3. A seguito dell'avvenuto trasferimento si procederà al rilascio della nuova autorizzazione con l'indicazione della nuova ubicazione dell'esercizio.

6. SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività di un punto di vendita esclusivo per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui al punto 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs 114/1998.

2. L'interessato deve presentare comunicazione al comune con la quale:

- a) venga data prova dell'effettivo trasferimento dell'azienda;
- b) dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs 114/1998;
- c) dichiarare di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma d-bis numeri 49,5),6) e 7) della legge 108/1999.

3. L'interessato può continuare immediatamente l'attività in attesa del rilascio dell'autorizzazione.

4. Il subentrante, per atto tra vivi o a causa di morte, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro tre mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga per comprovata necessità.

7. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione viene revocata qualora il titolare:
 - a) Non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, o dalla notifica del parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) Sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
 - c) Non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs 114/1998.
2. Per la fattispecie del punto a) la comunicazione del provvedimento di parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione equivale al rilascio dell'autorizzazione stessa, quindi trascorsi sei mesi dalla notifica di tale parere senza che sia stato attivato l'esercizio, il provvedimento viene revocato.

8. AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. In riferimento alle caratteristiche del territorio non si ritiene di prevedere punti di vendita **esclusivi** a carattere stagionale.

9. MODALITA' DI VENDITA

1. I punti di **vendita esclusivi** possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dall'autorizzazione, in misura non superiore al 30% alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi e i prodotti del settore non alimentare.
2. L'attività di vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in **forma esclusiva** deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigui.
3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle attività di vendita **esclusive** già autorizzate e svolte insieme ad altre attività nei medesimi locali nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie alla data di entrata in vigore del D.Lgs 24 aprile 2001, n.170.

10. ORARI DI VENDITA

1. Ai punti di vendita che effettuano la vendita esclusiva di quotidiani e periodici non si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 114/98, riguardante gli orari d'apertura e chiusura al pubblico.
2. Il Sindaco può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori nonché le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale, determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

PARTE QUARTA

PROGRAMMAZIONE E
NORMATIVA

PER I PUNTI DI VENDITA

NON ESCLUSIVI

1. DEFINIZIONI

1. **I punti di vendita non esclusivi sono** gli esercizi, previsti dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita **di soli quotidiani o di soli periodici**, quali:

a) **Le rivendite di generi di monopolio;**

b) **le rivendite di carburanti e di oli minerali** con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq;

c) **i bar**, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, (esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie);

d) **le strutture di vendita** come definite dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, lettere: **e) medie strutture di vendita, f) grandi strutture di vendita, g) centri commerciali**, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq.;

e) **gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri** e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq;

f) **gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.**

2. Sono considerati, altresì, punti di vendita non esclusivi:

a) gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 170/2001;

b) gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici.

3 Ai titolari degli esercizi di cui ai punti a) e b), del presente comma, che hanno venduto sia quotidiani e sia periodici hanno diritto, su loro richiesta, che sia loro rilasciata l'autorizzazione per la vendita di quotidiani e di periodici.

2. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Agli esercizi indicati al precedente **punto 1**, se richiesta, è rilasciata l'autorizzazione per la vendita **di soli quotidiani o di soli periodici**.

2. Per l'attività dei punti di vendita non esclusivi non viene determinata alcuna distanza.

3. In base a quanto stabilito nella **“Parte Seconda - Programmazione per i punti di vendita esclusivi - punto 1. n. 4 lett. a)”** del presente piano, è possibile rilasciare ancora n. 1 autorizzazione per la vendita **di soli quotidiani o di soli periodici** fino ad un massimo di n. 5.

3. DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda va presentata, in competente bollo, al protocollo del Comune ovvero per raccomandata e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

a) Cognome e nome, luogo e data di nascita

b) Denominazione, sede e codice fiscale e partita I.V.A., in caso di società, con allegato atto costitutivo della società stessa;

c) Ubicazione dell'esercizio e superficie per gli esercizi di cui alle lettere b), d) e e) del precedente **punto 1**;

d) L'indicazione della vendita **di soli quotidiani o di soli periodici**;

e) Il possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs 114/1998;

f) La dichiarazione d'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma d-bis numeri 4),5),6) e 7) della legge 108/1999.

4. SUBINGRESSO

1. Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di cui al precedente **punto 2**, l'attività di **vendita della stampa** non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione.

2. E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dall'attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

1. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione viene revocata qualora il titolare:

- a) Non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, o dalla notifica del parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) Sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) Non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs 114/1998

2 Per la fattispecie del punto a) la comunicazione del provvedimento di parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione equivale al rilascio dell'autorizzazione stessa, quindi trascorsi sei mesi dalla notifica di tale parere senza che sia stato attivato l'esercizio, il provvedimento viene revocato.

6. AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. In riferimento alle caratteristiche del territorio e alla rete dei punti di vendita esistenti non si ritiene di prevedere punti di vendita a carattere stagionale.

7 ORARI DI VENDITA

1. Ai punti di vendita si applica la disciplina degli orari previsti per l'attività prevalente.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI COMUNI

E

SANZIONI

1. MODALITA' DI VENDITA

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) i punti di vendita devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- b) giornali, riviste e materiale pornografico non possono essere resi visibili né dall'esterno né dall'interno dei locali di vendita;
- c) nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita devono assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

2. DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA DI CUI ALLA LEGGE 108/1999

1. L'art.2, commi 2 e 4 della D.C.R. N.VII/549/2002, prescrive che l'interessato ad ottenere l'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici, dichiarare, tra l'altro, l'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4),5),6) e 7) della legge 108/1999.

2. I numeri 4), 5), 6) e 7) della lettera d-bis) dell'art.1, comma 1 della legge 108/1999 stabiliscono:

- 4) la vendita dei prodotti editoriali può essere anche limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alla pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;
- 5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
- 6) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori , devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita , anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
- 7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.

3 ATTIVITA' PER LE QUALI NON E' RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE

1 L'autorizzazione non è richiesta:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

4. SANZIONI AMMINISTRATIVE

(ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.114)

1 Per irregolarità nella vendita sono previste le seguenti sanzioni:

- a) sospendere l'attività, per un periodo superiore ad un anno: chiusura dell'esercizio con revoca dell'autorizzazione;
- b) attivare un punto di vendita senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione: da euro 2582,00 a euro 15493,00;
- c) trasferire di sede il punto vendita senza aver effettuato la preventiva comunicazione al comune: da euro 2582,00 a euro 1593,00;
- d) trasferire di sede il punto vendita, pur avendo effettuato la preventiva comunicazione al comune, ma prima che siano trascorsi 30 giorni dalla comunicazione: da euro 2582,00 a euro 1593,00;
- e) effettuare il trasferimento di gestione o di titolarità senza aver effettuato la prescritta comunicazione al comune: da euro 516,00 a euro 3098,00;
- f) in caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria può procedersi anche alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a venti giorni

a. VALIDITA' DEL PIANO

1. Il presente piano ha validità biennale a decorrere dalla data di adozione.